

QUINDICINALE di CONFAGRICOLTURA BOLOGNA

# BOLOGNA AGRICOLA

INFORMA

---

PERIODICO DI INFORMAZIONE PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI

---

Anno XXXI n° 23

15 Dicembre 2024

## IN QUESTO NUMERO

1. Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura Bologna.
2. Avviso agli Associati: assunzioni per l'anno 2025.
3. Registro di Carico e Scarico - "GRANAIO D'ITALIA".
4. Eco-schema 2: Pagamento per inerbimento delle colture arboree.
5. Eco-schema 4: Avvicendamento biennale.
6. Datori di lavoro operanti in zone svantaggiate in comuni alluvionati (maggio 2023).

\*\*\*\*\*



### 1) Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura Bologna.

E' convocata per domenica 19 gennaio 2025, alle ore 6.00, in prima convocazione, e per **venerdì 24 gennaio 2025, alle ore 10.00**, in seconda convocazione, l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, con il seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione del bilancio preventivo di Confagricoltura Bologna per l'anno 2025;
3. Varie ed eventuali.

Seguiranno ulteriori informazioni in merito alle modalità di svolgimento dell'Assemblea .

Il Presidente

Davide Venturi



\*\*\*\*\*

## 2) Avviso agli Associati: assunzioni per l'anno 2025.



Con la presente comunichiamo agli associati che hanno necessità di assumere del personale a partire dal 1° gennaio 2025 di utilizzare il programma NEWAGRI per la compilazione delle schede.

Si chiede cortesemente di inserirle **entro il 13 dicembre** per gestire al meglio l'attività prima della chiusura Natalizia.

I nostri uffici di zona sono sempre a vostra disposizione per fornire tutte le informazioni e l'assistenza necessaria.

Comunichiamo che per assunzioni/cessazioni URGENTI e denunce di infortunio il 23 Dicembre il servizio verrà garantito previo contatto telefonico o via mail ai seguenti riferimenti:

UFFICIO ZONA DI RIFERIMENTO	MAIL ADDETTO DI ZONA	TELEFONO
IMOLA	<a href="mailto:i.ruggieri@confagricolturabologna.it">i.ruggieri@confagricolturabologna.it</a>	051783902
SAN GIOVANNI	<a href="mailto:i.ruggieri@confagricolturabologna.it">i.ruggieri@confagricolturabologna.it</a>	051827302
SAN GIORGIO	<a href="mailto:b.mancini@confagricolturabologna.it">b.mancini@confagricolturabologna.it</a>	3459430268
BAZZANO	<a href="mailto:b.mancini@confagricolturabologna.it">b.mancini@confagricolturabologna.it</a>	3459430268
BOLOGNA	<a href="mailto:i.ruggieri@confagricolturabologna.it">i.ruggieri@confagricolturabologna.it</a>	051783902

Comunichiamo che per assunzioni/cessazioni URGENTI e denunce di infortunio il 30 Dicembre il servizio verrà garantito previo contatto telefonico o via mail ai seguenti riferimenti:

UFFICIO ZONA DI RIFERIMENTO	MAIL ADDETTO DI ZONA	TELEFONO
IMOLA	<a href="mailto:i.ruggieri@confagricolturabologna.it">i.ruggieri@confagricolturabologna.it</a>	051783902
SAN GIOVANNI	<a href="mailto:i.ruggieri@confagricolturabologna.it">i.ruggieri@confagricolturabologna.it</a>	051783902
SAN GIORGIO	<a href="mailto:i.ruggieri@confagricolturabologna.it">i.ruggieri@confagricolturabologna.it</a>	051783902
BAZZANO	<a href="mailto:i.ruggieri@confagricolturabologna.it">i.ruggieri@confagricolturabologna.it</a>	051783902
BOLOGNA	<a href="mailto:i.ruggieri@confagricolturabologna.it">i.ruggieri@confagricolturabologna.it</a>	051783902

Si raccomanda, a tutti gli associati, di indicare nella mail ed un numero di telefono cellulare per eventuali chiarimenti.

**Gli uffici di Confagricoltura saranno chiusi per festività Natalizia dal 24 al 29 Dicembre e dal 31 al 1 Gennaio 2024 compresi.**

(Ufficio Paghe)



### 3) Registro di Carico e Scarico - "GRANAIO D'ITALIA"

Con D.M. n. 507566 del 1° ottobre 2024, si attuano le disposizioni per il monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale, tramite l'istituzione del registro di carico e scarico dei cereali, comunemente denominato "Granaio d'Italia".

#### **Adempimenti**

A partire dal 2025, i soggetti obbligati devono effettuare la registrazione dei prodotti di provenienza nazionale e unionale oppure importati da Paesi terzi, entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni stesse. In alternativa, hanno facoltà di registrare le operazioni di carico e scarico a trimestre in corso, a condizione che i dati forniti complessivamente si riferiscano ad un periodo temporale non superiore al mese solare.

Gli operatori devono registrare, in forma cumulativa e aggregata, le operazioni di carico e scarico abbiano avuto ad oggetto una quantità di singolo prodotto superiore a:

- 30 tonnellate annue per il frumento duro;
- 40 tonnellate annue per il frumento tenero;
- 80 tonnellate annue per il mais
- 40 tonnellate annue per l'orzo;
- 60 tonnellate annue per il sorgo;
- 30 tonnellate annue per l'avena;
- 30 tonnellate annue per il farro, la segale, il miglio, il frumento segalato e la scagliola.

Nel caso di prodotto detenuto in strutture dislocate sul territorio e gestite dalla stessa impresa, queste possono registrare, nella sede amministrativa prescelta, i dati relativi ai prodotti acquisiti o ceduti presso le altre sedi.

#### **Esclusioni**

Sono esclusi dalla tenuta del registro telematico:

- le aziende che esercitano, in via prevalente, l'attività di allevamento e di produzione di mangimi;
- gli operatori che utilizzano le quantità di prodotto per il reimpiego aziendale, anche per usi zootecnici;
- tutte le operazioni di carico e scarico relative alla trasformazione dei cereali e ai cereali trasformati;

- i cereali detenuti dalla filiera sementiera da destinare alla semina e/o da reimpiegare in azienda non sono oggetto di registrazione;
- i prodotti che sono trasferiti in strutture private o associative all'atto della trebbiatura non sono oggetto di registrazione. In tale caso, la registrazione deve essere effettuata da coloro che gestiscono dette strutture.

### **Sanzioni**

La norma prevede sanzioni amministrative di importo variabile, da un minimo di 500 euro a un massimo di 4.000 euro, in base al tipo di irregolarità, applicabili dal 01 Marzo 2025.

### **Portale**

Il sistema dedicato al registro è accessibile dal portale SIAN , previa autenticazione con la propria identità digitale .

Per maggiori informazioni contattare il Tecnico del proprio ufficio zona di riferimento.  
(S. Santoni)

\*\*\*\*\*

## **4) Eco-schema 2: Pagamento per inerbimento delle colture arboree.**

Le aziende che hanno chiesto il contributo sull'ecoschema 2 devono rispettare i seguenti vincoli:



- dal 15 settembre al 15 maggio dell'anno successivo, è necessario garantire una copertura vegetale erbacea spontanea o seminata nell'interfila;
- nella copertura erbacea: divieto di diserbo chimico e di lavorazioni del terreno durante tutto l'anno; è consentita la semina, ma senza la lavorazione del suolo;
- gestione della copertura vegetale erbacea, durante tutto l'anno, esclusivamente mediante operazioni meccaniche di sfalcio, trinciatura-sfibratura.

**Relativamente all'ecoschema 2 è di fondamentale importanza comunicare al proprio ufficio zona eventuali estirpazioni in programma a seguito della raccolta 2024.**

(S. Santoni)

\*\*\*\*\*

## **5) Eco-schema 4: Avvicendamento biennale.**

Il pagamento è rivolto alle superfici oggetto di domanda investite a seminativo. Tali superfici devono essere impegnate in un **avvicendamento almeno biennale**, riportato nel piano di coltivazione. L'agricoltore può decidere con quali superfici aziendali accedere ad Eco 4 e quindi non è obbligatorio mettere sotto impegno l'intera superficie aziendale.

Le superfici impegnate nell'Eco 4 devono rispettare 3 impegni:

- 1)** avvicendamento almeno biennale;
- 2)** divieto e limitazione nell'uso dei prodotti fitosanitari;
- 3)** interrimento dei residui.

L'avvicendamento almeno biennale consiste nella presenza sulla medesima superficie di colture leguminose e foraggere o di colture da rinnovo, inserendo nel ciclo di rotazione, per la medesima superficie, almeno una coltura **miglioratrice proteica** o **oleaginosa**, o almeno una coltura **da rinnovo**.



Nel caso di **colture pluriennali**, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni a riposo, l'impegno è assolto automaticamente.

In altre parole le colture a seminativo si suddividono in tre categorie:

- colture miglioratrici leguminose o da rinnovo, che sono indispensabili nell'avvicendamento biennale e che possono succedere a sé stesse;
- colture **pluriennali, foraggere** (erbe e altre piante erbacee da foraggio) e **terreni a riposo**: assolvono l'impegno dell'avvicendamento biennale, ma solamente se succedono a sé stesse;
- **altre colture** o depauperanti, che possono essere presenti nell'avvicendamento biennale per non più di un anno e che non possono succedere a sé stesse.

L'avvicendamento è assicurato anche dalle **colture secondarie** e deve essere attuato comunque su almeno due anni.

Ai fini del controllo del rispetto dell'avvicendamento si considerano le colture presenti in campo a partire **dal 1° giugno al 30 novembre** dell'anno di domanda.

Classificazione		Colture	Possibilità
Colture proteiche o da rinnovo	Leguminose	favino, fava, <u>lenticchia</u> , <u>pisello</u> , lupino ecc. erba medica, trifoglio, sulla, lupinella ecc.	Possono succedere a sé stesse (con obbligo di cambio coltura)
	Leguminose da granella Leguminose foraggere		
	Colture da rinnovo	<i>mais, cece, soia, girasole, pomodoro, patata, sorgo da granella, carciofo, barbabietola da zucchero, melone, colza, tabacco, cipolla, cocomero, aglio, canapa, lino, arachide, ravizzone, carota, peperone, melanzana, pisello, fagiolo broccoletto o cime di rapa; cavolo, cavolo verza, cavolo broccolo, cavolo nero, cavolfiore; cavolo rapa, cavolo cinese; cavolo abissino; <u>mizuna</u>; agretto; lattuga lattughino; cicoria; spinacio; indivia o scarola; rucola; sedano, sedano rapa; finocchio; ravanello; zucca; zucchini; cetriolo; prezzemolo; basilico; crescita dei giardini o crescita inglese; coriandolo; aneto; senape; senape nera; senape bruna; cartamo; quinoa; porro, aglio, aglione, cipolletta d'inverno o <u>bunching onion</u>, scalogno, cipolla anche di tipo lungo, erba cipollina; bietola compresa la <u>cheltenham beet</u>, bietola da costa, barbabietola compresa la rapa rossa.</i>	

Classificazione		Culture	Possibilità
Colture pluriennali, foraggiere e terreni a riposo	Colture pluriennali	carciofo, asparago ecc.	Devono succedere a sé stesse
	Foraggiere	loietto, festuca, erba mazzolina ecc.	Devono succedere a sé stesse
	Terreni a riposo		Devono succedere a sé stessi
Altre colture	Cereali a paglia Altre colture	grano tenero, grano duro, orzo, avena, miglio, segale, farro ecc.	Non possono succedere a sé stesse

Alcuni esempi:

Avvicendamento biennale	Ammissibilità
Mais - grano	Sì
Grano - orzo	No
Mais - soia	Sì
Grano-melone	Sì
Grano - zucchine	Sì
Barbabietola - grano	Sì
Erba medica - erba medica	Sì
Riso - riso	No
Grano - foraggiere	No
Foraggiere - foraggiere	Sì
Grano - riposo	No
Riposo - riposo	Sì

L'ecoschema 4 disciplina l'impegno a un avvicendamento almeno biennale. Dopo il secondo anno il beneficiario può, pertanto, scegliere se continuare ad aderire all'eco-schema o uscire dall'ecoschema. Nella circolare **AGEA Coordinamento** del 09/11/2024 sono riportate alcune casistiche a titolo esemplificativo dalle quali si evince che, sia ai fini della verifica del rispetto dell'avvicendamento che dell'applicazione di eventuali sanzioni, ciascun biennio deve essere trattato autonomamente. Pertanto, terminato un biennio, l'agricoltore può non iniziare un nuovo biennio. L'AGEA precisa, altresì, che se durante il periodo di esecuzione della rotazione biennale il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, se quest'ultimo subentra nell'impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, percepisce il pagamento. Nel caso di mancato subentro, rinuncia e/o mancato rispetto dell'impegno da parte del subentrante, si procede al recupero dei pagamenti eventualmente già erogati in favore del cedente.

Il divieto e la limitazione nell'uso dei prodotti fitosanitari seguono le seguenti regole:

- sulle colture **leguminose e foraggiere** non è consentito l'uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari;



- sulle **colture da rinnovo** è consentito esclusivamente l'uso delle tecniche di difesa integrata o della produzione biologica, intesa quest'ultima solo con riferimento alle tecniche di difesa fitosanitaria. Nel caso l'azienda opti per l'uso della tecnica di Difesa Integrata, è necessario che sia in vigore nella regione di appartenenza il relativo disciplinare per la coltura oggetto di richiesta contributo per l'Ecoschema 4; in caso di assenza del relativo disciplinare, l'azienda dovrà seguire per tale coltura le tecniche di difesa fitosanitaria Biologica.

- sulle **altre colture** non ci sono limitazioni all'uso dei prodotti fitosanitari.

L'ultimo impegno relativo all'ecoschema 4 prescrive l'interramento dei residui di tutte le colture in avviamento, fatta eccezione per le aziende zootecniche.

I residui colturali sono materiali che permangono in campo dopo la raccolta (ad esempio le stoppie) e non è residuo la parte asportata insieme alle cariossidi (ad esempio paglia del grano, tutoli del mais).

Questa informazione è importante; **l'ecoschema 4 consente la raccolta e la commercializzazione della paglia, dei tutoli e degli stocchi del mais, anche in aziende non zootecniche.**

L'interramento dei residui appare incompatibile con l'agricoltura conservativa, che tuttavia persegue importanti finalità ambientali.

A tal fine, il Decreto ministeriale n. 660087 del 23 dicembre 2022 stabilisce che le aziende che adottano tecniche di agricoltura conservativa raggiungono automaticamente i medesimi obiettivi dell'impegno di interrare i residui. Le tecniche di agricoltura conservativa comprendono la semina su sodo/no tillage (NT), la minima lavorazione/minimum tillage (MT) o la lavorazione a bande/strip tillage.

**Al fine di programmare correttamente le semine, consigliamo comunque gli associati di contattare il Tecnico del proprio ufficio zona di riferimento.**

(S. Santoni)

\*\*\*\*\*

## **6) Datori di lavoro operanti in zone svantaggiate in comuni alluvionati (maggio 2023) - INPS - Esonero contributivo - Differimento del pagamento dei contributi primo e secondo trimestre 2024.**

L'INPS con il messaggio n. 4156 del 9 dicembre 2024 ha disposto l'INPS il differimento del termine di pagamento dei contributi relativi al primo e secondo trimestre 2024 dai datori di lavoro agricolo operanti nei comuni dell'Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana colpiti dagli eventi calamitosi ed alluvionali del maggio 2023; la scadenza del versamento passa secondo la disposizione citata, dal 16 dicembre 2024 al 17 marzo 2025.



dal 16 dicembre 2024 al 17 marzo 2025.

Come si ricorderà la scadenza relativa al primo trimestre 2024, prevista per il 16 settembre 2024, era già slittata, sulla base del precedente messaggio INPS n. 3013 del 12 settembre 2024, al 16 dicembre 2024.

Il messaggio n. 4156 del 9 dicembre u.s. prevede in sostanza una ulteriore sospensione sia per l'ordinario termine del versamento contributivo, inerente il II trimestre 2024, fissato al 16 dicembre 2024 sia per il termine, già oggetto di differimento, inerente il I trimestre.

Il versamento al 17 marzo 2025 è previsto senza oneri sanzionatori.

Testualmente il messaggio INPS prevede infatti che " *nelle more della definizione degli approfondimenti da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali .....per la corretta applicazione dell'agevolazione prevista ..... e alla luce del fatto che anche la tariffazione relativa al II trimestre 2024 non ha tenuto conto delle riduzioni contributive previste, al fine di escludere da parte dei datori di lavoro potenzialmente interessati dalla misura in argomento un adempimento eccedente rispetto a quanto*

effettivamente dovuto, il pagamento della contribuzione previdenziale già tariffata con l'emissione del I e del II trimestre 2024 (che ha scadenza al 16 dicembre 2024) può essere effettuato fino al 17 marzo 2025, senza aggravio di sanzioni civili". Con il messaggio in commento si tiene conto, in sostanza, anche di quanto previsto nel Decreto legge agricoltura (D.L. n. 63/2024) poi convertito in legge n. 101/2024; considerando che i datori di lavoro dell'agricoltura hanno diritto, per il 2024, al calcolo contributivo ridotto (68%) previsto per le zone svantaggiate mentre, in realtà, negli avvisi di pagamento pervenuti alle aziende agricole interessate era contemplata una tariffazione piena senza sgravi "zas". La misura agevolatrice si applica ai datori di lavoro iscritti alla Gestione contributiva agricola (GCA) che abbiano trasmesso, con riferimento a posizioni contributive (CIDA) collegate ai comuni ricompresi nei territori alluvionati flussi Uniemens-PosAgri relativi al I e al II trimestre 2024 contenenti i dati retributivi e contributivi di operai agricoli in forza che abbiano prestato nel periodo detto la propria attività nei medesimi territori. In aderenza al tenore del messaggio le aziende poste in comuni alluvionati, avranno facoltà di sospendere "automaticamente" il pagamento di detta contribuzione agricola non essendo all'uopo previsto alcun onere formale (domanda o istanza); per coloro i quali abbiano eventualmente già pagato, il messaggio INPS prevede la possibilità di portare in compensazione la somma corrisposta in eccedenza, secondo le istruzioni che verranno successivamente precisate dall'istituto. L'incertezza oggi esistente è peraltro dovuta ad un rimpallo interpretativo, tra i vari Ministeri italiani e la Commissione europea, circa il regime di aiuti applicabile alla richiamata misura agevolativa. I datori di lavoro interessati, precisa il messaggio, riceveranno dall'INPS una comunicazione attraverso il servizio "Comunicazione Bidirezionale", all'interno del "Cassetto Previdenziale del Contribuente". La nota INPS precisa infine che l'omesso versamento della contribuzione relativa al I e al II trimestre 2024, nella misura effettivamente dovuta, entro il 17 marzo 2025, comporterà l'applicazione delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

\*\*\*\*\*



Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 Conv. in L. 27/02/04 n. 46 art. 1, comma 2	Direttore Responsabile Massimo Mazzanti Redazione Maria-Stefania Devescovi Editrice
Reg. Canc. Tribunale di Bologna n. 8240 del 04/01/1994	<b>Confagricoltura Bologna</b> - Unione Provi. Agricoltori Via Tosarelli, n. 155 - 40055 Villanova di Castenaso (BO) Tel. 051.78.39.19 Fax: 051.78.39.00
	
Consultabile sul nostro sito: <a href="http://www.confagricoltura.org/bologna/">www.confagricoltura.org/bologna/</a>	